



Senato della Repubblica
Commissioni Riunite
5^A Bilancio - 6^A Finanze e Tesoro

Audizione Parlamentare
6 Aprile 2021

Illustri Presidenti, Egregi Senatori,

vi ringrazio per l'invito a questa audizione, che ci consente di condividere con Voi alcune considerazioni e opportunità relative al settore italiano della logistica.

Assologistica è la realtà associativa delle imprese di logistica, dei magazzini generali e frigoriferi, dei terminalisti portuali, interportuali ed aeroportuali. Assologistica rappresenta oltre 250 aziende associate che operano in Italia: con 70.000 dipendenti diretti ed indiretti, con 22 milioni di metri quadrati di aree interne coperte, con 4,5 milioni di metri cubi di celle frigorifere e con 60 milioni di metri quadrati in terminal marittimi e inland terminal

Premessa e valutazioni generali

Il valore del settore logistico e del trasporto merci italiano generato da **quasi 100.000 imprese** supera i **110 Miliardi di Euro**, in continua crescita fino allo scorso mese di febbraio grazie anche al vertiginoso sviluppo dell'e-commerce. Crescita di fatturato e crescita di posti di lavoro.

L'occupazione complessiva di tutto il comparto, indotto compreso, oscilla tra le **800.000 e 1.000.000** di unità.

Il dimensionamento aziendale è molto eterogeneo: alla presenza di grossi gruppi multinazionali si accompagnano realtà imprenditoriali di dimensioni medie e piccole. Le cooperative svolgono un ruolo sinergico fondamentale per offrire la flessibilità necessaria a rispondere alle esigenze di una domanda non standardizzabile.

Le nuove opportunità occupazionali hanno sino ad ora favorito un inizio di integrazione etnica sostenibile.

Il settore logistico, in tutte le sue varie articolazione, svolge un ruolo decisivo e trainante per lo sviluppo industriale e commerciale del nostro paese in quanto garantisce consumi, distribuzione,

approvvigionamento, import ed export. Produce pertanto benefici a tutti i consumatori finali, cittadini e famiglie, e al sistema delle imprese produttrici e del commercio.

Lo scoppio della pandemia Covid-19 ha reso ancor più evidente questo ruolo essenziale all'interno della supply chain non soltanto per quanto riguarda il supporto alla fornitura dei cd beni essenziali ma anche per quanto concerne la gestione della campagna vaccinale.

All'interno di questo contesto desideriamo presentare al Parlamento la seguente

“Proposta di introduzione del contratto di logistica nel Codice Civile”

Le ragioni del progetto di modifica

- La proposta di modifica del codice civile con l'introduzione del contratto di logistica è motivata dalla necessità di dare una disciplina puntuale e specifica ad un contratto emerso nella prassi, oggi privo di una previsione normativa ad hoc, divenuto di diffusione ed importanza assolute.
- La prassi ha visto nel corso dei decenni l'adozione di schemi contrattuali variamente articolati, ormai di regola qualificati come contratti di logistica o contratti di servizi logistici integrati, al fine di assecondare le esigenze del mondo produttivo e rendere maggiormente efficienti i processi logistici e di outsourcing.
- L'evoluzione e il consolidamento di tali contratti giustifica senz'altro oggi un riconoscimento nel sistema del codice, in particolare l'ingresso tra i contratti tipici al pari dei contratti di trasporto, deposito, spedizione, appalto.
- Tale riconoscimento è auspicato da tempo dalla dottrina, poiché rappresenta l'evoluzione naturale di un percorso che gli operatori hanno seguito da oltre un ventennio, ed avrebbe **l'evidente beneficio di eliminare in radice alcune difficoltà di inquadramento emerse in ambito giurisprudenziale e favorite dall'assenza di un riconoscimento esplicito sul piano normativo.**

- Il contratto di servizi logistici integrati viene infatti di regola configurato dalla giurisprudenza di merito e della Suprema Corte come contratto atipico, complesso e misto, con le inevitabili incertezze che possono derivarne sul piano della individuazione della disciplina applicabile.
- L'orientamento ormai consolidato è nel senso della riconducibilità del contratto allo schema dell'appalto, ed è nel solco tracciato dalla giurisprudenza che si colloca, dunque, la proposta di modifica.
- La norma proposta, tuttavia, aggiunge che il contratto è regolato dalle disposizioni di legge applicabili alle singole attività di cui esso si compone. Viene determinato, in questo modo, il definitivo superamento della teoria dell'assorbimento o della prevalenza, emersa nella giurisprudenza, che vede l'applicazione della disciplina della prestazione prevalente, attraverso un meccanismo che si è rivelato spesso non agevole e si è rivelato foriero di contenziosi.
- **La disposizione della quale si propone l'introduzione nel codice avrà dunque l'effetto di chiarire in modo perentorio che ciascuna attività della quale si compone il contratto di logistica è disciplinata dal complesso di disposizioni (disposizioni codicistiche, leggi speciali) che si applica alla specifica prestazione, garantendo in tal modo da un lato che la singola attività sia soggetta alla disciplina ad essa più naturale e pertinente, dall'altro che vi sia piena uniformità di regime giuridico e responsabilità tra il prestatore dei servizi logistici e i vari soggetti di cui si avvale.**
- Tale esigenza di uniformità è particolarmente avvertita ad esempio in relazione alle attività di trasporto, per le quali vigono limiti risarcitori dei quali l'operatore logistico rischia di non potersi avvalere. Lo schema proposto, peraltro, garantisce la flessibilità necessaria per determinare l'applicazione di qualunque eventuale disposizione di legge speciale che venisse introdotta in futuro per le attività di deposito, lavorazione delle merci e trasporto.
- L'introduzione del contratto di logistica tra i contratti tipici avrà, inoltre, senza dubbio l'effetto virtuoso di favorire lo sviluppo di contratti assicurativi ritagliati su misura su tale nuova figura contrattuale, e **dirimere sul nascere le incertezze che hanno finora appesantito la negoziazione di tali contratti e favorito contenziosi.**

- Il riconoscimento del contratto di logistica tra i contratti tipici avrà, altresì, il grande vantaggio di **consentire**, in una condizione di maggiore chiarezza del diritto, **alle imprese di logistica nazionali di meglio competere con le grandi multinazionali straniere**.
- Inoltre, **l'effetto regolatorio** conseguente l'adozione di questa proposta, favorirà rapporti più chiari e con minore spazio di interpretabilità tra tutti gli attori della filiera (committenti, operatori logistici, appaltatori).
- **L'ingresso tra i contratti tipici consacrati nel codice civile rappresenta infine il riconoscimento di un modello contrattuale che disciplina quotidianamente la movimentazione delle merci nel nostro Paese, contribuisce in modo relevantissimo alla crescita del PIL, garantisce il sostentamento di milioni di persone, e che (anche alla luce dell'imperiosa crescita del commercio on-line e delle supply chain basate sul just in time) è naturalmente destinato a crescere ancora.**
- **Tale disposizione, infine, non comporta alcun onere per l'Erario.**

Alla luce di tutto ciò, Assologistica

CHIEDE

**L'INTRODUZIONE DEL CONTRATTO DI LOGISTICA NEL CODICE CIVILE
SECONDO LA FORMULAZIONE DI SEGUITO RIPORTATA**

Art. 1677-bis Nozione

(proposta)

Contratto di Logistica

Col contratto di logistica una parte assume, verso corrispettivo, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, congiuntamente le attività di deposito, preparazione, lavorazione, ed eventualmente trasporto, di beni di terzi.

Il contratto di logistica è regolato dalle disposizioni di legge applicabili alle singole attività di cui esso si compone.

Chiediamo, quindi, a tutti i gruppi parlamentari di poter presentare la seguente:

Proposta di emendamento al disegno di legge n. 2144 (Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19).

Articolo aggiuntivo al DISEGNO DI LEGGE N. 2144

Dopo l'articolo 39 del DISEGNO DI LEGGE N. 2144 è aggiunto il seguente:

Articolo 39bis

Al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 sono aggiunte le seguenti modificazioni:

Art. 1677-bis

Contratto di Logistica

Col contratto di logistica una parte assume, verso corrispettivo, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, congiuntamente le attività di deposito, preparazione, lavorazione, ed eventualmente trasporto, di beni di terzi.

Il contratto di logistica è regolato dalle disposizioni di legge applicabili alle singole attività di cui esso si compone.

Vi ringrazio per Vostra cortese attenzione e restiamo sin d'ora a disposizione per eventuali incontri su specifici futuri lavori di queste Commissioni.

Il Presidente
Andrea Gentile

